

nel paese vogliono chiarezza e trasparenza. Se non faremo questo, alimenteremo necessariamente quel giustizialismo che oggi si vuole in qualche modo tentare di combattere con la decisione della Giunta.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI. Ho concluso, Presidente (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e misto-rete-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, altri deputati hanno chiesto di intervenire. A norma dell'articolo 45 del regolamento, darò la parola, ove ne sia fatta richiesta, ad un deputato per gruppo, per non più di cinque minuti.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, colleghi, per quanto si possa essere cultori di procedura, credo che in un caso come questo le questioni procedurali non possano essere divise dai fatti.

I fatti contenuti e documentati nelle 34 pagine della procura della Repubblica di Milano sono un vero e proprio pugno nello stomaco. Essi appartengono ad uno spaccato criminale senza precedenti nella storia della corruzione italiana e temo — sottolineo: temo — che non riguardino soltanto il processo IMI-SIR.

A questo proposito, vista la timidezza dell'IMI, ho presentato un'interrogazione al Governo perché si attivi per far scattare un sequestro cautelativo preventivo al fine di recuperare i 670 miliardi netti (che sono mille miliardi lordi).

Perché il fatto non ha precedenti? Perché è stata corrotta una parte significativa del palazzo di giustizia di Roma per far pagare allo Stato mille miliardi sui quali alcuni — che hanno percepito una parte di questa somma — hanno anche evaso il fisco: lo dice la procura della

Repubblica di Milano. La cifra equivale ad un quarto del contenzioso sulle pensioni che rischia di portarci ad una crisi di Governo!

Io appoggerò la richiesta della Giunta. Signor Presidente, ho chiesto le carte della difesa (qualcuno ha detto: « Leggete le carte della difesa! »). Le ho chieste a voce e poi per iscritto, al presidente della Giunta: mi è stato spiegato che non le posso avere. Segnalo questo caso al Presidente della Camera, perché credo che senza leggere le carte della difesa ci si trovi in imbarazzo anche con la propria coscienza. Pur essendo convinto che esistano tutte le motivazioni e tutti i presupposti per autorizzare l'arresto dell'onorevole Previti, è questa la ragione per cui mi dichiaro d'accordo con la procedura proposta dalla Giunta.

Circa i problemi di merito, voglio soffermarmi soltanto su due questioni. La prima riguarda l'evasione fiscale e le motivazioni addotte dall'onorevole Previti. All'inizio egli disse: « Queste sono parcelle di una vita di lavoro ». Oggi Vittorio Feltri dice: « È inammissibile per uno che è stato ministro aver ricoverato in Svizzera 20 miliardi dribblando il fisco. Ma, con la faccia che si ritrova, come può scappare? » Ebbene, se non gli crede Vittorio Feltri non capisco perché dovrei credere proprio io all'onorevole Previti!

L'interessato è stato poi smentito dalla famiglia Rovelli ed anche dagli avvocati della famiglia Rovelli, perché non ha mai fornito una prestazione professionale.

Vi è poi una seconda motivazione per la quale avrei autorizzato l'arresto (se il GIP accoglierà la proposta della procura e la richiesta tornerà qui, io voterò per l'autorizzazione all'arresto). Ma perché l'onorevole Previti non si presenta ai magistrati di Milano? L'onorevole Previti potrebbe evitare l'arresto; potrebbe fornire delle indicazioni e potrebbe rispondere alle contestazioni. Uno che si trova in questa situazione, cosa fa? Chiede immediatamente di essere sentito dai magistrati che l'accusano; corre verso la procura a fornire tutte le delucidazioni del caso.

Rimane pertanto incomprensibile il comportamento dell'onorevole Previti. Ed è per questo che forse (Vittorio Feltri è stato tagliente e sferzante) anche i suoi amici e lo stesso onorevole Berlusconi sono stati molto cauti in questa occasione.

Vorrei infine informare il Parlamento, a proposito dei metodi usati dalla procura della Repubblica di Milano...

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, dovrebbe concludere.

ELIO VELTRI. ...che l'onorevole Craxi ha presentato un esposto in diciotto punti alla Corte di giustizia di Strasburgo. Ebbene, tale Corte, che ha condannato molte volte l'Italia, ha respinto tutti i punti dell'onorevole Craxi. Questo va ad onore del *pool* e del modo come esso ha condotto le indagini in questo paese.

MICHELE SAPONARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forza Italia esprime parere favorevole, voto favorevole, alla proposta della Giunta di rinviare gli atti alla procura di Milano.

Tale soluzione è stata ritenuta quella tecnicamente più corretta e non va certamente intesa come censura all'operato dei pubblici ministeri richiedenti l'arresto dell'onorevole Previti. Questa soluzione era già stata prospettata dal *pool* di Milano allorché scriveva: « In ogni caso ci si rimette all'eventuale diversa indicazione della Camera dei deputati o di sue articolazioni circa le modalità che dovranno essere seguite ».

In ogni caso, onorevoli colleghi, la questione occasionata dalla vicenda Previti riguarda ogni parlamentare che dovesse essere destinatario di un provvedimento di custodia cautelare. Ecco perché la Giunta ha approfondito la questione ed ha deciso all'unanimità, con la sola eccezione della lega, interpretando correttamente le norme di legge e la relativa *ratio*.

È stato citato l'articolo 68 della Costituzione laddove si dice: « ...Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale... ».

Il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989, non fa espresso riferimento alle autorizzazioni e agli altri atti d'indagine e cautelari previsti tanto dal vecchio quanto dal nuovo testo dell'articolo 68; tuttavia tutti i vari decreti-legge attuativi (17 o 18) dicevano che l'autorizzazione è richiesta dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. Nella relazione ministeriale si dice che la scelta di far ricadere l'obbligo di formulare la richiesta sull'autorità che ha emesso il provvedimento si spiega con la necessità di non costringere il Parlamento a condizionare la volontà e il comportamento del GIP.

Nel corso dell'esame in Parlamento, sia il relatore Gitti sia il relatore Siniscalchi hanno ritenuto fondamentali le norme previste dall'articolo 3 che disciplinano l'esecuzione di atti coercitivi nei confronti dei parlamentari, stabilendo il principio per cui l'autorità che emana il singolo atto deve presentare alla Camera di appartenenza la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'atto stesso.

In sostanza, noi abbiamo voluto rivalutare la figura del GIP, che è il *dominus* della libertà personale dell'imputato e che non può essere condizionato né dal Parlamento né dal pubblico ministero più di quanto non avvenga in questo momento, nelle condizioni che voi tutti conoscete e che denunciamo da tempo.

Ecco perché ritengo che, a parte tutte le considerazioni di merito che potranno essere fatte nel prosieguo, la soluzione adottata dalla Giunta sia corretta e vada approvata (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

MARIO BORGHEZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di arresto dell'onorevole Previti ha innescato una delicata questione procedurale, ma ha anche aperto un non meno delicato e rilevante caso politico.

La questione procedurale è stata risolta abbastanza rapidamente dalla Giunta che ha deliberato dichiarando la richiesta pervenuta dalla procura di Milano come irricevibile. Tale decisione è diretta a stabilire l'improcedibilità della domanda di autorizzazione all'arresto e conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero per difetto dei presupposti di cui all'articolo 68, comma 2, della Costituzione.

La Giunta ha, infatti, ritenuto che dovesse essere direttamente il GIP a presentare la richiesta di arresto alla Camera, subordinandone l'esecuzione all'autorizzazione da parte del Parlamento.

Come abbiamo già detto in sede di Giunta quando si è proceduto alle votazioni, la decisione non può non essere ritenuta corretta. Peraltro va anche sottolineato il fatto che la stessa procura di Milano, pur ritenendo che la richiesta di autorizzazione dovesse precedere la decisione del giudice sulla richiesta di applicazione della misura cautelare e che, stante la lettera degli articoli 343 e 344, competente a richiedere l'autorizzazione fosse il pubblico ministero, decise però nel paragrafo 4 della stessa domanda di autorizzazione che in ogni caso ci si rimetteva alla eventuale diversa indicazione della Camera dei deputati o di sue articolazioni circa le modalità da seguire.

In Giunta ci siamo astenuti, intendendo dare in tal modo un preciso segnale anticorruzione in un momento politico che sembra segnare gattopardescamente una forma di restaurazione, un ritorno al clima politico consociativo che rese possibile e fece prosperare la lunga stagione delle tangenti e la commistione « incestuosa » fra affari e politica.

Come abbiamo generalmente sempre fatto, lasciamo ai nostri parlamentari libertà di votare in aula secondo coscienza, con l'impegno a conformare ed a modellare il loro comportamento a quello che è e resterà sempre per noi un principio cardine. Per noi padani chi sbaglia deve pagare e in uno Stato di diritto i colpevoli o coloro che dopo un giudizio saranno riconosciuti colpevoli non devono essere perdonati né preventivamente salvati, ma devono scontare le pene previste dalla legge. Non ci devono essere sconti per alcuno, meno che mai per i componenti del Parlamento o per i membri della pubblica amministrazione, che nel caso in questione sono numerosi.

Ho parlato in precedenza di caso politico. In effetti, noi che ci sentiamo estranei a questo caso politico così squisitamente italiano non possiamo esimerci dal fare qualche breve osservazione. Infatti, leggendo le numerose pagine allegate alla richiesta, che mi pare siano oltre seimila, si riscontra uno spaccato significativo del connubio di affari che sussisteva tra politici, magistrati, avvocati e faccendieri.

L'osservazione che nasce spontanea dopo la lettura delle carte — che consiglio a tutti i colleghi — non può che essere la seguente: che bell'Italia! Sentenze comprate e vendute con compensi di decine di miliardi; atti giudiziari che spariscono, per poi comparire di nuovo; collegi giudicanti modificati *ad hoc*: un turbinio di manovre aventi la sola finalità di far pagare i conti al contribuente (e in Italia per contribuente deve intendersi solo ed esclusivamente quello padano) (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*) (*Commenti di deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*). In questo caso il conto della fattura è di mille miliardi, mille miliardi che sono spariti. È per questo che, ancora una volta, dobbiamo ripetere: Roma ladrona! In effetti anche la magistratura romana, o almeno una parte significativa di essa, esce molto male da questa vicenda: è una corporazione chiusa

in sé stessa e irresponsabile. Tutto questo conforta la nostra aspirazione ad attuare un nuovo sistema giudiziario...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Borghezio.

MARIO BORGHEZIO. ...in cui i pubblici ministeri siano eletti dal popolo e dunque soggetti a controllo. È un *affaire* politico destinato a pesare notevolmente sulla storia politica italiana e nessuno si illuda di poterlo archiviare con facilità. È un bubbone marcio da cui fuoriesce l'Italia che non ci piace: politici trafficanti, magistrati corrotti che nessuno controlla...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Borghezio (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio parlamentare che stiamo vivendo oggi è stato caricato di significati impropri. È infatti inutile argomentare, come qualche collega ha fatto, che le circostanze contestate all'onorevole Previti sono gravi, è inutile domandarsi in questa sede se sussistano o meno pericoli di fuga, possibilità di reiterazione dei reati o pericolo di inquinamento delle prove; oggi dobbiamo affrontare una questione di carattere processuale, come tutti hanno riconosciuto. Mai come questa volta la forma è sostanza, e la forma è a garanzia di tutti, non solo dell'onorevole Previti ma di tutti i 630 deputati e i 315 senatori che potrebbero trovarsi nelle medesime condizioni dell'onorevole Previti.

Nel corso della discussione svoltasi in seno alla Giunta per le autorizzazioni a procedere non è stata affrontata specificatamente la « questione Previti », nel senso che è stato esaminato soltanto l'aspetto di carattere giuridico-processuale per accertare se la richiesta di arresto

potesse essere rivolta al Parlamento da un pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari, o dallo stesso pubblico ministero non nel momento della richiesta del provvedimento restrittivo ma in quello della richiesta di eseguibilità del provvedimento cautelare concesso.

Credo che non vi siano dubbi, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la procedura adottata dalla procura della Repubblica di Milano sia stata impropria (lo stesso collega della lega, che si è astenuto nella votazione svoltasi in Giunta, ne ha dato atto).

Desidero però anche io ribadire che la procura della Repubblica di Milano si è posta la questione in termini assolutamente problematici, perché non si è ritenuta titolare del diritto di chiedere un provvedimento restrittivo. La procura, in considerazione del nuovo codice di procedura penale e della modifica dell'articolo 68 della Costituzione, la cui norma di attuazione il Parlamento non ha ancora provveduto ad approvare, ha registrato l'esistenza di un vuoto normativo e si è messa — come si suol dire — dalla parte dei « bottoni »; ha chiesto preventivamente un'autorizzazione a presentare al GIP una richiesta di provvedimento restrittivo, nell'ipotesi di una futura contestazione per il fatto di non aver richiesto prima ciò che è stato chiesto in seguito. Questo è il motivo per cui la procura della Repubblica ha chiesto un provvedimento pur sapendo che quello non era il momento per formulare tale richiesta. Questa è la verità.

Come dicevo, la forma è sostanza; la questione di cui discutiamo oggi non deve essere personalizzata sull'onorevole Previti perché vale per tutti, nel senso che dobbiamo stabilire se si debba dare applicazione all'articolo 68 della Costituzione, al codice di procedura penale e quindi se il Parlamento debba assolvere la propria funzione istituzionale o se debba trasformarsi in un tribunale speciale o in un tribunale del popolo. Questo è il punto!

Noi abbiamo avuto occasione di verificare che alcuni magistrati si sono arro-

gati le funzioni dei legislatori. Oggi ho ascoltato alcuni legislatori che si sono arrogati la funzione del giudice.

Questo è il momento in cui il Parlamento deve fare la sua parte e, facendo la sua parte, non può che accogliere la proposta del relatore restituendo gli atti alla procura della Repubblica di Milano (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

NANDO DALLA CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, a nome dei deputati verdi, sostengo la posizione assunta dalla Giunta in questa vicenda; anche se mi rendo conto che le motivazioni che hanno portato a questa decisione all'interno della Giunta probabilmente non collimano o hanno messo in rilievo una serie di valori e di obiettivi differenti.

Io credo che sia fondata e giusta la decisione assunta dalla Giunta proprio per ragioni procedurali importanti. Non credo che questo sia il momento di entrare nel merito delle vicende che sono state descritte nei faldoni trasmessi dalla procura della Repubblica di Milano alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Vorrei proprio attenermi alle questioni procedurali. Lo farò, però, non senza avere sottolineato che la discussione che si è svolta nella Giunta in nessun modo ha configurato uno scontro tra Parlamento e magistratura. Mi sembra importante sottolinearlo, e farlo qui nella più ufficiale delle sedi, perché in molte versioni che sono uscite all'esterno di quella discussione è stata presentata una formalità del dibattito nella quale, avendolo vissuto dal primo all'ultimo minuto, non mi riconosco affatto!

Mi sembra inoltre che la Giunta sia riuscita a superare un clima di conflittualità che è stato artatamente montato, anche con dichiarazioni di parlamentari, subito dopo che erano stati inviati gli atti

alla Giunta stessa. Vorrei sottolineare questo aspetto proprio perché la scelta che è stata assunta è stata squisitamente di carattere procedurale e non ha risentito di alcun pregiudizio nei confronti della procura di Milano. Vorrei anzi rilevare che vi sono state — almeno per parte mia, ma mi pare anche da parte di molti colleghi — due preoccupazioni di segno opposto, due preoccupazioni di non interferire indebitamente sulle sfere di indipendenza e di libertà dell'autorità giudiziaria.

La prima preoccupazione era che il GIP non si sentisse comunque condizionato, né in un senso né nell'altro, dalla posizione assunta dall'organo rappresentativo della volontà popolare e cioè che una decisione del Parlamento non condizionasse le successive decisioni del giudice per le indagini preliminari.

La seconda preoccupazione si basava sulla necessità che non si creasse un precedente per cui il pubblico ministero nel futuro si sentisse sempre obbligato a trasmettere preventivamente al Parlamento gli atti da trasmettere successivamente al GIP, ossia a limitare anche la sua libertà di compimento di atti inerenti alla sua funzione. Queste due preoccupazioni vi sono state: che il GIP fosse pienamente indipendente e che non si creasse un pericoloso e non normato precedente.

In questo senso, credo allora che la via procedurale che è stata scelta sia rispettosa delle prerogative della magistratura. D'altra parte, si era espresso in quel giorno nello stesso senso anche il procuratore capo di Milano, specificando che un rinvio degli atti sarebbe stato ritenuto un fatto normale (e questo era anche previsto fra le possibilità descritte nella richiesta che ci era pervenuta). Naturalmente, non mi sarei attenuto al rispetto di tali procedure se avessi ritenuto che in quegli atti vi fosse stato un chiaro *fumus persecutionis*. Probabilmente, saremmo intervenuti prima, dando una risposta immediata e immediatamente negativa se

quel *fumus persecutionis* si fosse espresso con chiarezza attraverso la documentazione che ci è stata inviata.

Se nel futuro dovessimo giudicare nel merito di quei faldoni, nel caso in cui il GIP dovesse decidere di restituirceli, è chiaro che vaglieremo, come deputati verdi, con la massima attenzione la presenza di un *fumus persecutionis*. Ma questa massima attenzione non potrà comunque entrare in conflitto con un principio fondamentale delle democrazie moderne che è quello secondo il quale di fronte alla legge tutti i cittadini sono uguali (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

ENZO CEREMIGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, colleghi, i deputati socialisti si esprimono a favore della decisione assunta dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo facciamo consapevoli di essere di fronte ad una decisione di ordine procedurale, e dunque generale, che tende a fornire intanto su un punto molto delicato quell'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione che è stata richiesta alla Camera dalla stessa procura della Repubblica di Milano. Naturalmente occorrerà, a nostro avviso, che la Camera definisca al più presto una normativa completa e chiara relativa all'articolo 68, che riesca a colmare il vuoto lasciato dalla decadenza dei decreti precedentemente esistenti.

È per noi evidente che allo stato non si possa andare oltre questo pronunciamento, a meno che non si intendano forzare le valutazioni e la discussione di oggi per scopi diversi, magari di ordine strumentale o di parte che, quantunque sempre legittimi, entrerebbero però oggettivamente in rotta di collisione con la serenità e l'attitudine garantista che restano i presupposti, questi sì moralmente ineccepibili, di una decisione che sia capace di trasmettere ai cittadini italiani

un'immagine seria del Parlamento e delle forze politiche in esso rappresentate. Valuteremo in seguito, se così sarà, le richieste di merito che ci verranno formulate...

PRESIDENTE. Onorevole De Benetti! Colleghi, per cortesia!

ENZO CEREMIGNA. ...e lo faremo con scrupolo, attenendoci alle nostre prerogative definite di parlamentari e non di giudici, senza farci tentare dalle invasioni di campo e senza sottostare né alle emotività, né agli indici di popolarità che l'arco delle soluzioni possibili di questa sconcertante e preoccupante vicenda potrebbero suggerire.

Per noi che consideriamo il sistema garantista un valore di ogni civiltà giuridica e di ogni matura democrazia, varrà sempre il principio che questo valore è tale soprattutto quando viene esercitato nelle situazioni più difficili e controverse, che sollecitano riflessioni di carattere istituzionale, di giustizia e di coscienza dei propri doveri di ogni singolo parlamentare.

È con questo spirito che esprimeremo il nostro voto di oggi e che ci predisponiamo ad affrontarne gli sviluppi futuri.

RINO PISCITELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Piscitello, le ricordo che ha due minuti. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte ad un passaggio delicato della vita del nostro paese. Oggi ci confrontiamo su un problema procedurale; non possiamo anticipare la discussione nel merito, ma non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una vicenda che, come minimo, è l'esempio di un sistema delle impunità.

Leggendo le pagine dei documenti della procura di Milano ci si trova di fronte ad uno scenario vasto ed inquietante di corruzioni e collusioni. In ogni caso, al di là della scelta che faremo o meno successivamente sull'arresto, non possiamo

esimerci dal dire che nel Parlamento della Repubblica italiana siede un evasore che non ha dichiarato parcelle per decine di miliardi. Sul piano penale decideranno i magistrati, ma sul piano morale non vi è dubbio che questo è già di per sé esecrabile.

Ma oggi ci troviamo di fronte ad un dibattito procedurale e su questo è opportuno intervenire. Noi voteremo contro la scelta della Giunta di rimettere gli atti alla procura; voteremo contro per ragioni attinenti alla decisione stessa, non per spostare una scelta di merito in una votazione procedurale. Riteniamo infatti che la *ratio* dell'articolo 68, così come modificato in questi anni, dovrebbe, come argomentazione garantista, far sì che non possa essere neppure avviata la procedura che porta all'arresto di un parlamentare, e neppure quindi la richiesta di arresto, fin quando non si sia espressa la Camera di appartenenza. In questa interpretazione più garantista ci appare giuridicamente corretta la procedura avviata dalla procura di Milano, e ci chiediamo come mai questa argomentazione non sia stata usata da quei deputati che si dichiarano garantisti ad oltranza. Abbiamo il sospetto che tale argomento sarebbe stato utilizzato pesantemente contro il *pool* di Milano nel caso in cui avesse scelto di inviare la richiesta preventivamente al GIP.

Altra cosa sarà quando dovremo decidere nel merito per valutare se vi sia o meno *fumus persecutionis* nei confronti del collega. Dalla lettura della richiesta a noi sembrano davvero fatti concreti e gravissimi, non *fumus*. Al momento della decisione di merito andrà usata una frase sulla cui opportunità si è molto discusso e che certo non è inopportuna se usata da un parlamentare in questa aula: « Il Parlamento deve dare un segnale morale al paese ».

ANTONIO BORROMETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Presidente, colleghi, abbiamo condiviso e condivi-

diamo come popolari la soluzione alla quale è pervenuta la Giunta, che ci sembra giuridicamente corretta e giustificata da un'esigenza di razionalizzazione della materia, contrassegnata, com'è stato detto, da un quadro normativo non chiaro e non compiutamente definito.

Il merito della vicenda, sostanziata in ipotesi delittuose di astratta ed indubbia gravità, non ha in alcun modo condizionato le scelte della Giunta; per tale motivo non intendo in questa fase entrare nel merito della vicenda e soffermarmi su considerazioni di merito, formulate invece da qualche collega.

Le scelte della Giunta più che ad un impianto normativo esistente si legano per un verso all'obiettivo mancanza di un titolo custodiale da eseguirsi, ritenuto — e non a torto — presupposto essenziale dell'intervento autorizzatorio del Parlamento; per altro verso all'esigenza di evitare pesanti condizionamenti sul giudice delle indagini preliminari, cui compete in via esclusiva la valutazione dell'effettiva e concreta ricorrenza delle condizioni cautelari che giustificano la misura richiesta. Né può indurre a diversa valutazione la norma di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale, che individua in capo al pubblico ministero l'organo a cui spetta richiedere l'intervento del Parlamento. Tale norma, infatti — è bene ricordarlo — fu concepita quando era ancora prevista la richiesta di autorizzazione a procedere, la quale poteva inglobare, come sovente accadeva ricorrendone le condizioni, anche quella di custodia cautelare. Il venir meno, per effetto della riforma del 1993, dell'istituto dell'autorizzazione a procedere non può non aver effetto sul regime dei rapporti tra l'autorità giudiziaria ed il Parlamento in tema di misure privative della libertà personale di un parlamentare. Sicché la soluzione in favore della quale i deputati del gruppo dei popolari e democratici voteranno, cioè la soluzione di restituzione degli atti alla procura milanese, ben si armonizza nel sistema, perché riconosce ed accentua il valore della terzietà del GIP e la pregnanza dei suoi poteri, pone

il Parlamento al riparo del rischio, tutt'altro che trascurabile, di interventi resi poi inutili dalle successive valutazioni del giudice per le indagini preliminari, ed evita soprattutto l'ingiustificato clamore che inevitabilmente si accompagna a richieste così gravi prima che ne sia valutata e dichiarata la fondatezza.

Infine — ed il rilievo non vale a sottolineare primati istituzionali —, è tutt'altro che inopportuno che nella materia che ci impegna sia il Parlamento ad esprimere la finale e conclusiva valutazione del procedimento di sospensione dell'immunità di ciascuno dei suoi membri.

Per queste ragioni il gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo voterà a favore della proposta di restituzione degli atti alla procura di Milano (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impressione sommaria che si ricava dall'esame della vicenda posta oggi all'attenzione della Camera — mi riferisco chiaramente al caso Previti che stiamo trattando — è che si tenti comunque una strumentalizzazione esasperata al fine di determinare nell'opinione pubblica una semplicistica prefigurazione di schieramenti politici a favore o contro l'intervento della magistratura, a favore o contro la corruzione. Mi dispiace non poco che questa enfaticizzazione venga di fatto provocata da quanti, pur nella comprensibile dinamica delle contrapposizioni a volte strumentali, sono stati però sempre attenti ad una corretta interpretazione dei dati normativi. Affinché non vi sia equivoco mi riferisco al collega, deputato ed avvocato, di rifondazione comunista che ha parlato prima.

Noi non accettiamo la logica semplicistica di quanti vogliono iscriversi ad es-

sere acriticamente pro o contro la magistratura, ma siamo e saremo sempre contrari a quelli che violano la legge, condannando con la stessa fermezza anche quanti tentino un uso ed un'interpretazione strumentali e destabilizzanti delle norme stesse.

Non sarà sfuggito a nessuno che il problema sottoposto dalla Giunta all'esame di questa Camera è meramente relativo alla correttezza dell'iter seguito dalla procura della Repubblica di Milano per chiedere l'autorizzazione all'adozione — o meglio, alla richiesta — di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti del deputato Previti. Non esiste quindi alcuna necessità di esaminare nel merito la vicenda processuale, come altri colleghi hanno fatto, giacché deve essere semplicemente stabilito un principio di ordine generale, che vale oggi per il deputato Previti, ma che varrà domani per ogni altro collega dovesse trovarsi nella stessa condizione.

È evidente che la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, ha di fatto snaturato tutta la normativa esistente, mal conciliandosi, nella sua nuova formulazione, con gli articoli 343 e seguenti del codice di procedura penale. Tale discrasia era stata in parte superata con i decreti-legge succedutisi dal 1993 al 1996 che, pur con diverse formulazioni, avevano tentato di riconciliare le norme processuali con il nuovo dettato dell'articolo 68 della Costituzione. In tali decreti era stato ribadito che intanto si poteva chiedere l'autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale in quanto la stessa fosse stata ritenuta necessaria facendosi espresso riferimento al giudice e, quindi, al GIP, e non al pubblico ministero.

Occorreva pertanto la preventiva delibazione del GIP in merito alla sussistenza degli elementi di cui agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale (sappiamo tutti che mi riferisco ai gravi indizi di colpevolezza ed alle specifiche esigenze cautelari) affinché potesse esservi la valutazione della Camera.

Nel caso di specie, non essendovi stata alcuna delibazione da parte del GIP competente, la procura della Repubblica di Milano ci chiede di essere autorizzata a richiedere, cioè richiede l'autorizzazione alla Camera prima che, di fatto, esista un provvedimento cautelare. Si tratta di un'interpretazione dell'articolo 68 alquanto anomala e per certi versi molto pericolosa, atteso che una decisione nel merito da parte della Camera potrebbe avere l'effetto di condizionare pesantemente il successivo comportamento del GIP.

In parole povere occorre allora dire che l'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'articolo 68 della Costituzione non può che attenersi ad un provvedimento realmente esistente e cioè già emesso, giacché la stessa motivazione del provvedimento restrittivo costituisce l'oggetto, la delimitazione della valutazione ai fini della riconducibilità del comportamento, dell'attività alla funzione parlamentare ed ai fini dell'accertamento del *fumus persecutionis* che dovrà essere adottata dalla Camera.

Non esiste, quindi, un mero problema di legittimazione, giacché astrattamente ben potrebbe il pubblico ministero, dopo l'emissione del provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari, chiedere al Parlamento di essere autorizzato ad eseguirlo.

Si tratta, allora di una condizione di eseguibilità e non di mera procedibilità, certamente rimossa con la modifica dell'articolo 68.

Allora — e mi avvio a concludere, Presidente — se questa è l'unica interpretazione coerente, certamente il gruppo parlamentare del centro cristiano democratico deve dichiarare di condividere la decisione adottata dalla Giunta, ferma restando in capo ad ogni parlamentare la possibilità di esprimere liberamente il proprio eventuale diverso convincimento (*Applausi dei deputati del gruppo del CCD*).

MARIANNA LI CALZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, colleghi, la decisione adottata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in merito alla richiesta di arresto del deputato Cesare Previti avanzata dalla procura della Repubblica di Milano è da ritenersi ineccepibile.

La decisione della Giunta, infatti, è stata quasi unanime, salva l'astensione dei colleghi del gruppo della lega nord. La stessa procura della Repubblica di Milano aveva, in sostanza, previsto la soluzione che la Giunta avrebbe adottato per il fatto stesso di aver chiesto tre tipi di autorizzazione che ponevano tre quesiti da sciogliere.

Si può fondatamente sostenere che proprio l'articolazione in tre punti della richiesta di autorizzazione all'arresto avanzata dalla procura della Repubblica di Milano rispondeva all'esigenza di rispettare pienamente le prerogative del Parlamento, quasi a sollecitare l'indicazione della corretta procedura per colmare la carenza della specifica normativa.

La procura della Repubblica di Milano ha cioè chiesto alla Camera una interpretazione delle norme, stante il vuoto legislativo che caratterizza allo stato la materia. La mancata conversione dei decreti attuativi dell'articolo 68, dopo le modifiche introdotte dal legislatore nel 1993, ha infatti determinato un'oggettiva carenza normativa. In detti decreti era chiaro che l'autorizzazione a sottoporre un parlamentare a misure coercitive e limitative della libertà fosse nella responsabilità dell'autorità giudiziaria procedente, e cioè del GIP. Ma in carenza di detti decreti non può che trovare applicazione l'articolo 343 del codice di procedura penale che prescrive che, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, è il pubblico ministero che ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

Sulla scorta della normativa vigente, dunque, è chiaro che la richiesta di autorizzazione è nella responsabilità dell'ufficio del pubblico ministero, una volta che lui stesso abbia il titolo per procedere, e cioè una volta che il GIP abbia disposto l'arresto.

La decisione adottata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere si iscrive pertanto all'interno della tendenza evolutiva indicata dai decreti non convertiti, che fanno riferimento al GIP, in ossequio al nuovo processo penale, e risponde puntualmente alle legittime esigenze manifestate dalla procura della Repubblica di Milano. Quanto alla prima richiesta, perché afferma che non occorre l'autorizzazione del Parlamento per sottoporre al GIP l'istanza di arresto di un parlamentare; quanto alla seconda richiesta, perché non è necessario che il GIP sia autorizzato dal Parlamento ad emettere ordinanza di custodia cautelare a carico di un parlamentare; quanto alla terza richiesta, perché non è necessaria alcuna autorizzazione alla esecuzione di misure coercitive una volta che esse siano state legittimamente adottate.

La procura della Repubblica di Milano può, pertanto, richiedere al GIP competente l'emissione del provvedimento restrittivo a carico del deputato e, sulla base di esso, se verrà accordato, ripetere la richiesta di autorizzazione alla Camera dei deputati, perché soltanto allora si saranno verificate le condizioni di procedibilità.

Sebbene tale determinazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sia stata da tutti condivisa, ad alcuni è apparsa ed appare aridamente tecnicistica. Si afferma che siamo di fronte ad un caso che scuote le coscienze per la gravità, l'enormità delle accuse che gravano sul deputato Cesare Previti. Si vorrebbe perciò che la Camera entrasse fin d'ora nella questione del *fumus persecutionis* e decidesse fin da ora se concedere l'autorizzazione all'arresto.

Lontani da ogni tentazione pilatesca, riteniamo che una decisione verrebbe a costituire un precedente assai grave. Se così operassimo, finiremmo per introdurre elementi di incertezza in materia di procedura laddove invece occorre certezza; adatteremmo regole elastiche laddove occorrono regole determinate da rispettare sempre e comunque. Un precedente di questo genere sarebbe estremamente no-

civo, proprio per il vuoto della normativa specifica, che il Parlamento dovrebbe colmare al più presto. Ma non soltanto per questo un'anticipata decisione sul caso Previti ci appare da evitare in modo assoluto. Se la Camera si pronunciasse adesso, la decisione del GIP ne sarebbe irrimediabilmente condizionata, sia nel caso che la Camera si pronunciasse a favore della concessione dell'autorizzazione sia in quello che si pronunciasse in senso contrario.

In quali condizioni si troverebbe il GIP chiamato ad adottare...

PRESIDENTE. Onorevole Li Calzi, dovrebbe concludere. Comunque, il senso del suo intervento è chiaro.

MARIANNA LI CALZI. Il gruppo di rinnovamento italiano voterà pertanto conformemente alle indicazioni della Giunta.

PRESIDENTE. Se lo ritiene, onorevole Li Calzi, la Presidenza può autorizzare la pubblicazione di considerazioni integrative del suo intervento in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

MARIANNA LI CALZI. La ringrazio, signor Presidente; mi avvarrò della sua autorizzazione.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, colleghi, il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo condivide totalmente e senza riserve le conclusioni della Giunta e pertanto voterà in senso conforme ad esse.

Riteniamo che il deliberato della Giunta sia giuridicamente ineccepibile e politicamente corretto. È politicamente corretto, in quanto fornisce la soluzione migliore sul piano ordinamentale e dei rapporti istituzionali tra Parlamento e magistratura. Affermo questo perché il

deliberato consente ai giudici di fare i giudici e ai parlamentari di fare i parlamentari.

La soluzione individuata è giuridicamente corretta, perché l'unico riferimento normativo in forza del quale la questione poteva trovare una sua conclusione va ricercato nell'articolo 68 della Costituzione, il quale, come è noto, stabilisce che senza l'autorizzazione della Camera nessun parlamentare può essere arrestato. È evidente, dal tenore letterale della norma appena citata, che l'articolo della Costituzione fa riferimento ad un titolo attuale, ad un arresto che sia possibile, e che l'autorizzazione costituisce, come è stato autorevolmente detto e giustamente ricordato dal collega Carrara e da altri colleghi, una condizione di eseguibilità e non di procedibilità.

D'altra parte, rispetto al tenore letterale della norma che ho citato, la Giunta non poteva dare altra risposta alle tre richieste che erano state avanzate dai magistrati di Milano. Con la prima era stata formulata la richiesta di essere autorizzati a chiedere la misura cautelare. Come ho detto, l'articolo 68 fa riferimento ad un titolo attuale e non certamente alla richiesta di misura cautelare. Forse su questo punto è opportuno aggiungere qualcosa, soprattutto dopo le argomentazioni del collega Meloni, che stimo molto, e di quelle del collega Piscitello, il quale ha addirittura evocato il garantismo o il poco garantismo della pronuncia della Giunta. Devo dire che questo passaggio non mi è parso molto chiaro; mi è peraltro sembrata chiara l'argomentazione con la quale il collega ha sostenuto il suo dire.

Ritengo che il garantismo sia soprattutto corretta applicazione della norma, significa cioè far dire alla norma ciò che essa dice, e non quello che non dice. Se l'articolo 68 della Costituzione parla di un arresto possibile nel momento, non vedo come si possa anticipare l'autorizzazione al momento della richiesta del pubblico ministero. Chiedo al collega Meloni e al collega Piscitello: se avessimo ragionato diversamente e se avessimo deliberato di

autorizzare la richiesta (perché solo quello ci veniva chiesto), successivamente, dopo la pronuncia del GIP, avremmo dovuto dare un'altra autorizzazione? Infatti, avremmo autorizzato solo la richiesta, perché solo questo ci era stato chiesto.

E quante autorizzazioni dovevamo dare nell'iter procedurale istituzionale che ci veniva prospettato ed imposto dalla Costituzione? Non so se da parte dei colleghi vi sia stato un momento di riflessione sulla questione.

Nel secondo punto i magistrati di Milano ci chiedevano un'autorizzazione in luogo del GIP; ci chiedevano un'autorizzazione per un altro organo giudiziario ed anche sotto questo aspetto la richiesta non poteva trovare accoglimento. Non l'abbiamo rigettata né accolta; abbiamo semplicemente detto che non era procedibile. Ancora più forte è l'argomento rispetto al terzo punto della richiesta dei magistrati milanesi che si appuntava sulla esecuzione di un titolo, eventualmente da adottare da parte del GIP, ossia di un titolo che ancora non esisteva, di un arresto che ancora non esisteva. Perché dovevamo pronunciarci oggi rispetto ad un titolo di là da venire? Mi pare che la domanda sia addirittura retorica.

Desidero aggiungere qualcos'altro, stimolato soprattutto dalle argomentazioni di un collega che stimo molto...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bonito, ma dovrebbe avviarsi alla conclusione.

FRANCESCO BONITO. Terminerò rapidamente. Non è vero che non abbiamo deciso. Abbiamo deciso e lo abbiamo fatto nel modo migliore perché, restituendo gli atti, abbiamo detto ai magistrati milanesi che non vi era bisogno di autorizzazione. Ciò significa che non abbiamo neanche perso tempo perché anche se la nostra pronuncia fosse stata di segno diverso il tempo necessario sarebbe stato esattamente quello che abbiamo utilizzato per arrivare a questa conclusione.

Per le argomentazioni che ha diffusamente espresso il collega Carrara in sede

di Giunta ed anche per le argomentazioni contrarie che ho ascoltato oggi, ancorché in termini molto corretti sul piano logico ed estremamente cortesi sul piano del metodo, la mia convinzione e quella dei colleghi del mio gruppo è ancora più rafforzata in senso favorevole al pronunciamento della Giunta (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo*).

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Interverrò brevemente perché si tratta di una materia in cui il voto va espresso secondo coscienza. La forte preoccupazione emersa fin dall'inizio del dibattito — pubblico, più che parlamentare — in merito alla domanda di arresto era quella che sembrava di essere di fronte ad un'aggressione costante nei confronti dell'attività dei giudici. Una delle preoccupazioni rispetto alla proposta di rinvio — almeno quella che io ho notato fin dall'inizio — era che, a fronte della richiesta di un provvedimento cautelare, un'istanza di rinvio di atti potesse dare inevitabilmente la sensazione di un intervento dilatorio. Come ha ben osservato Dalla Chiesa, è questa una delle componenti presenti anche in alcuni dei nostri colleghi. È tuttavia evidente che altrettante ragioni fanno ritenere che il pronunciamento di un GIP possa rendere ancora più chiaro alla Camera, di fronte ad un eventuale giudizio del giudice, che quella che poteva sembrare la persecuzione di una procura non possa che essere considerata una conferma di una prima fase di delibazione del provvedimento. La richiesta alla Camera, e dunque alla Giunta per le autorizzazioni, è che la stessa rapidità nel disporre il rinvio — affinché non sia interpretata come intervento dilatorio — sia garantita anche nell'esame di eventuali provvedimenti del GIP. Infatti, l'efficacia di una misura cautelare è tanto nella garanzia da dare quanto nella tempesti-

vità della possibilità di eseguirla. Mentre in un primo momento, alla luce di quello che poteva sembrare un intervento dilatorio, pensavo di votare contro la proposta della Giunta, sulla base delle motivazioni dei colleghi Bonito e di altri mi asterrò, fidando anche nelle dichiarazioni pubbliche del partito democratico della sinistra che, diversamente dagli interventi dei primi giorni, mi sembra abbia fatto chiarezza su quello che deve essere un principio né di giustizialismo né di garantismo. Basta con gli «ismi»: diamo garanzie e giustizia ed è questa una materia in cui di persecuzione si può parlare molto poco.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione abbia luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo pertanto in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta della Giunta, che gli atti relativi alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione nei confronti del deputato Previti, di cui al doc. IV, n. 8, siano restituiti all'autorità giudiziaria.

(È approvata).

FRANCESCO FORMENTI. Presidente, le segnalo che il mio dispositivo di votazione non ha funzionato, per cui non è risultato il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua segnalazione, onorevole Formenti.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3925 (ore 17,22).

GIOVANNI DE MURTAS, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI DE MURTAS, *Relatore*.
Presidente, prima di riprendere la discussione del disegno di legge n. 3925, le chiedo un'ulteriore sospensione dei lavori per consentire al Comitato dei nove di esaminare l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Mastella!
Onorevole Bono!

Collegli, l'onorevole De Murtas, relatore sul disegno di legge n. 3925, ha in sostanza chiesto che il Comitato dei nove possa disporre di un ulteriore tempo per l'esame dell'emendamento 1.200 presentato dal Governo (*vedi l'allegato A - A.C. 3925 sezione 2*).

A questo punto, valutate le circostanze e l'ora, rinvio il seguito dell'esame di questo provvedimento alla seduta di martedì 23 settembre 1997.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 22 settembre 1997, alle 16:

1. — Discussione del disegno di legge:

S. 1923. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (3507).
(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Amoruso.

2. — Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO (3855).

— *Relatore*: Cherchi.

3. — Discussione dei disegni di legge:

Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria (1528).

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge recanti interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria (2887).

— *Relatore*: Cananzi.

4. — Discussione della mozione Cherchi ed altri n. 1-00023 sulla regolazione del debito internazionale.

La seduta termina alle 17,25.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO MARIANNA LI CALZI SULLA RESTITUZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEGLI ATTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PREVITI (DOC. IV, N. 8).

MARIANNA LI CALZI. Un precedente di questo genere sarebbe estremamente nocivo, proprio per il vuoto della normativa specifica, vuoto che il Parlamento farebbe bene a colmare al più presto. Ma non soltanto per questo un'anticipata decisione sul caso Previti ci appare da evitare in modo assoluto.

Se la Camera si pronunciasse adesso, la decisione del GIP ne sarebbe irrimediabilmente condizionata; e lo sarebbe sia nel caso che la Camera si pronunciasse a favore della concessione dell'autorizzazione e sia nel caso che la Camera si pronunciasse in senso contrario.

In quali condizioni si troverebbe il GIP, chiamato ad adottare un provvedimento per sua natura estremamente delicato, esercitando il suo libero convincimento, sapendo, in partenza che esso fosse in contrasto con la decisione già adottata dalla Camera?

Non siamo lontani dal vero, se diciamo che gli stessi anticipati pronunciamenti a favore o contro l'arresto di cui sono state

piene le cronache politiche, i sondaggi di opinione fra i deputati promossi da certa stampa per anticipare l'esito dell'eventuale voto, le rinnovate polemiche tra giustizialisti e garantisti rappresentano elementi di forte disturbo per il GIP che sarà chiamato a pronunciarsi sul caso. Né dovremmo dimenticare la delicatezza delle questioni che, comunque il caso comporta.

Il giudice che sarà chiamato a sciogliere il nodo dovrà pur sempre decidere se privare della libertà personale un parlamentare. Opportunamente, nel 1993 il legislatore ha previsto di abolire ogni ostacolo che si frapponeva fra la giustizia e il parlamentare, eliminando un'oramai inaccettabile franchigia. Ma altrettanto opportunamente il legislatore ha mantenuto la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza per tutte le misure coercitive e, in particolare, per quella estrema della privazione della libertà personale. Perché in ogni caso, l'arresto di un parlamentare è un *vulnus* inferto al Parlamento.

E, allora, proprio la gravità del caso e le delicate questioni che esso comporta ci sconsigliano di affrontare la questione in termini irrituali e ci consigliamo, invece, un rigoroso rispetto delle forme e delle procedure. Il rigoroso rispetto delle procedure è il contributo più appropriato che la Camera può dare per svenenire l'atmosfera e consentire al giudice naturale una decisione scevra da pregiudizi o da strumentalizzazione politiche, dettata soltanto dalla legge e dall'equità.

Un clima caratterizzato da serenità, rigore ed equità serve alla giustizia, serve al Parlamento, serve al paese.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20,20.